



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2015, proposto da Davide Girardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio come da Registri PEC del Ministero di Giustizia;

***contro***

Comune di Rotondi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Maria Domenica Girardi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza di demolizione n. 13/2015 resa dal Comune di Rotondi in data 30/07/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione 30.07.2015 n. 13, resa dal Comune di Rotondi per una "copertura in legno, antistante l'ingresso della propria unità abitativa", realizzata previa S.C.I.A. del 28.11.2011, mediante prolungamento della preesistente copertura in legno aperta su tre lati, in ragione della "volumetria notevolmente superiore a quella consentita" e della violazione della distanza minima di m. 5 dalla strada comunale Li Maietti.

Nessuno si è costituito per resistere.

All'udienza pubblica del 23 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990, la S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di autotutela decisoria.

E' pertanto illegittima l'adozione, da parte dell'amministrazione comunale, del provvedimento repressivo-inibitorio di una S.C.I.A. già consolidatasi, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della medesima e senza le garanzie e i presupposti previsti dall'ordinamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 marzo 2020, n. 371).

Infatti, una volta perfezionatasi la SCIA, l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado, avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che ha già determinato

la piena espansione del c.d. *ius aedificandi* (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 7 gennaio 2019, n. 9).

La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione 30.07.2015 n. 13.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO